



Va qui ribadito il principio di diritto (Cass. Civ. Sez. Unite 11/01/2008, n. 576) secondo cui ove le leggi scientifiche non consentano una assoluta certezza della derivazione causale la regola di giudizio nel processo civile è quella della preponderanza dell'evidenza o «del più probabile che non», criterio che «non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di

esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)»...la colpevolezza attiene invece al giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento in ragione delle conoscenze di un imprenditore di media diligenza del settore...deve altresì precisarsi che il giudizio di prevedibilità ed evitabilità va riferito non allo specifico tipo di neoplasia in concreto manifestatosi - il che rapporterebbe la colpa ad un criterio scientifico che è proprio del diverso giudizio di causalità - ma al generico verificarsi di un danno alla salute del lavoratore, essendo questo l'evento che l'art. 2087 cod. civ. ed il Dpr 303/1956 mirano a prevenire. *Cassazione, sezione lavoro, sentenza 19270 depositata il 2 agosto 2017*